



ANUSCA

Informa

Organo Ufficiale dell'Associazione Nazionale di Stato Civile e d'Anagrafe (ANUSCA)

Anno XVI - n. 3

luglio - agosto - settembre 2006

Copia € 3,50 (Stampa: Tip. F.lli Cava - Castel San Pietro Terme BO)

via Dei Mille, 35/e-f • 40024 Castel San Pietro Terme (BO) •
tel. +39 051 944641 - fax +39 051 942733 • Internet: www.anusca.it •
e-mail: segreteria@anusca.it • sped. in A.P. D.L. 335/2003 Conv. L. 27/02/2004
N. 46 Art. 1 Comma 1 - Poste Italiane Bologna - Trib. BO n. 5865 il 20/06/1990 •
Direttore Resp. Paride Gullini - Vice Direttore Primo Mingozzi

Dal 13 al 17 novembre a Fiuggi

Colleghi, ecco il 26° Convegno nazionale

di Silvano Costantini

Il convegno nazionale di ANUSCA nasce per soddisfare le esigenze di formazione tecniche ed operative di chi ha da poco iniziato l'attività di operatore nei servizi demografici ed anche di chi è già inserito nel settore e vuole arricchire il suo bagaglio di conoscenze per applicarle direttamente nel lavoro.

Il convegno si tiene ogni anno in base agli obiettivi formativi richiesti dalle nuove norme che vengono introdotte ed ha l'obiettivo di trasferire strumenti operativi e modelli gestionali utili agli operatori.

Lo staff dei docenti proviene per larga parte da comuni, aziende, enti, associazioni ed università ed è proprio la grande esperienza maturata in anni di lavoro e formazione dei docenti che consentono di trasferire teoria e pratica attraverso una metodologia innovativa, efficiente ed efficace.

(Continua a pagina 2)



Fiuggi: portale della famosa fonte termale

26° Convegno nazionale Anusca
Fiuggi 13-17 novembre

Il Presidente Prodi ha aderito al Comitato d'Onore

E' giunto anche il Patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero degli Esteri per l'ormai vicino appuntamento organizzato dall'associazione.

In questi giorni, subito dopo quella del Presidente della Camera, on. Fausto Bertinotti, abbiamo ricevuto la graditissima conferma dell'adesione del Presidente del Consiglio dei Ministri, on. Romano Prodi, al Comitato d'Onore del 26° Convegno nazionale di ANUSCA.

A questa adesione va aggiunta la concessione del Patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri al 26° appuntamento nazionale della nostra associazione che ha per titolo "In viaggio tra presente e futuro con gli Uffici Demografici: i nuovi servizi al cittadino" in programma a Fiuggi dal 13 al 17 novembre.

Con grande piacere registriamo anche che è stata accolta la richiesta di Patrocinio da parte del Ministero degli Affari Esteri che nel messaggio ha rivolto "i più fervidi auguri di successo" al Presidente Paride Gullini ed all'ANUSCA per il 26° Convegno nazionale.

(per info: www.anusca.it).

Da ottobre al via oltre 150 corsi Formazione congiunta per funzionari INPS e personale dei Servizi Demografici

a cura della redazione

A seguito di un accordo tra il Ministero dell'Interno - Direzione Centrale dei Servizi Demografici - l'INPS e l'ANUSCA, la nostra Associazione è incaricata di predisporre oltre 150 corsi di formazione, in tutta Italia, per personale dei comuni e dell'INPS.

Ogni corso consisterà in una giornata di studio dedicata al personale delle sedi regionali e provinciali INPS ed agli operatori di comuni, consorzi e unioni di comuni, comunità montane, province e Az.USL che interagiscono con l'INPS per l'erogazione dei loro servizi.

Per i funzionari dell'INPS, tale iniziativa rientra nel programma di formazione

(Continua a pagina 12)

(Continua da pag. 1 "Colleghi...")



L'esperienza di un collega può essere lo strumento più incisivo per descrivere uno dei tanti aspetti positivi della partecipazione a questa indispensabile iniziativa.

Lo scorso anno il convegno si è tenuto nella bellissima cittadina di Merano e mentre aspettavo l'inizio dei lavori ho avuto l'occasione di conoscere un giovane collega che mi ha espresso alcune sue considerazioni che mi sembra utile raccontare.

Lui lavora da pochi anni in un piccolo comune assieme ad un collega che è prossimo alla pensione, infatti il suo inserimento è destinato ad assumere presto la funzione di unico operatore di quel comune e questo lo preoccupa non poco.

Il collega anziano sta cercando di insegnargli quanto può ma ha pensato bene di inviarlo al convegno ANUSCA poiché lui apprenda qualcosa di più attuale, si sa quando si è da soli a svolgere la funzione di operatore dei servizi demografici purtroppo non si ha molto tempo per fare auto formazione.

Il primo convegno fa a tutti una certa impressione ed io, vista la disponibilità alla conversazione del collega, ho prontamente domandato le sue impressioni e che cosa per lui dovesse essere cambiato; questa la sua risposta:

“L'impressione che si ho avuto entrando nella sala principale, dopo che ho attraversato i molteplici stand dove vengono pubblicizzate le nuove strumentazioni per gli operatori, è stata quella di sentirmi “importante“. Importante nel senso che il mio lavoro di operatore è rappresentato per quello che veramente credo sia nella sua globalità, al centro di tutte le attenzioni. Al Comune mi sento un gregario della struttura, qui mi sento protagonista. Oggi, terzo giorni dei lavori riten-

go di avere acquisito molto in termini di conoscenze professionali ma anche nei rapporti di interscambio di informazioni avute con i colleghi conosciuti. Qui si finisce per parlare sempre di lavoro sia quando si fa colazione che quando la sera si esce per una passeggiata, e questo credo sia un aspetto da non sottovalutare in termini di importanza. Forse queste giornate mi hanno fatto crescere l'entusiasmo per il lavoro che amo, è quello che mi sono scelto, l'unico che ho, e lo voglio fare nel migliore dei modi”

Le parole del giovane collega rappresentano il modo più semplice e comprensibile per capire l'importanza della partecipazione al convegno ANUSCA.



Fiuggi al tramonto: il centro storico

L'intervento/1

La capacità elettorale dell'interdetto

di Vincenzo Mercurio

In questo breve lavoro si intende trattare il rapporto esistente per legge tra la capacità elettorale e l'interdizione, escludendo la figura dell'inabilitato.

Tema questo molto delicato, perché incide sulla sfera soggettiva di chi per un verso è stato dichiarato incapace di intendere e di volere e per l'altro è stato dichiarato "ope legis" capace di discernimento e di libertà nell'attuare il suo diritto di voto.

L'articolo 11 della legge 13-05-1978, n. 180, avente come oggetto: "Accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori" ha disposto l'abrogazione dell'allora vigente n. 1 dell'articolo 2 del T.U. n. 223/1967 che stabiliva che non erano elettori gli interdetti e gli inabilitati.

Anche in presenza di un parere negativo espresso in sede di Commissione, la legge fu approvata senza apportare le modifiche richieste per evitare che si celebrasse il referendum relativo alla disciplina sui manicomi, rinviando ad un "dopo" che non ha mai visto la luce gli approfondimenti e gli eventuali cambiamenti della norma che concedeva il diritto elettorale.

L'urgenza di approvare la norma ha fatto cadere nell'oblio la problematica del diritto di voto, visto come libertà di espressione, concesso all'interdetto.

La Corte Costituzionale, adita nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge 13 maggio 1978, n. 180 (Accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori), promosso con ordinanza emessa il 10 aprile 1985 dal Consiglio di giustizia amministrativa per la regione Sicilia ha pronunciato la sentenza 22 maggio-30 settembre 1987, n. 303, con la quale:

"Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata in riferimento agli artt. 2, 48 e 49 Cost. dal Consiglio di giustizia amministrativa per la regione Sicilia (con ordinanza emessa il 10 aprile 1984) dell'art. 11, l. 13 maggio 1978, n. 180 (Accertamenti e trattamenti sanitari



Vincenzo Mercurio, consigliere nazionale ANUSCA

volontari e obbligatori) nella parte in cui attribuisce l'elettorato attivo agli interdetti per totale infermità di mente, avendo abrogato l'art. 2, n. 1, e l'art. 3 del d.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 (Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali)".

La Corte Costituzionale ha scelto la strada del difetto di rilevanza e, quindi, di non pronunciarsi. Infatti essa nel motivare la dichiarazione di non ammissibilità non entra nel merito della questione e non risponde ai rilievi mossi dal giudice ricorrente, ma si limita a rilevare la non fondatezza in quanto la somma finale dei voti avrebbe fatto pendere la bilancia verso la lista che è stata dichiarata vincitrice.

Per comprendere meglio la delicatezza di tutto il tema che si sta affrontando, è opportuno riproporre gli articoli 2 e 48 della Costituzione:

"Art. 2. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

Art. 48. Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età. Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.

La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicura l'effettività. A tale fine è istituita una circoscrizione Estero per l'elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge.

Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge."

(Continua a pagina 4)

(Continua da pag. 3 "La capacità...")

Si ritiene importante evidenziare il terzo comma dell'articolo 48, ove esplicitamente la Costituzione afferma che non può essere titolare di diritto di voto chi è stato riconosciuto incapace civilmente.

Inoltre, il primo comma dell'articolo 4 del T.U. n. 361/1957 relativo alla elezione della Camera dei Deputati afferma:

Art. 4. 1. Il voto è un dovere civico e un diritto di tutti i cittadini, il cui libero esercizio deve essere garantito e promosso dalla Repubblica.

Ed ecco la prima domanda: può essere titolare di "libero esercizio" colui che è stato dichiarato da un giudice incapace di intendere e volere?

Certamente si è concordi con quanto afferma Federico Girelli nel suo intervento: "interdizione giudiziale e diritto di voto".

"...portare a votare l'avente diritto" pare contraddire lo stesso spirito della legge n. 180 del 1978 poiché anche l'intento sincero di preservare uno spazio di autoaffermazione della persona non potrebbe che tradursi in un intollerabile condizionamento della sua volontà. Un voto "espresso" in tali condizioni ben difficilmente potrebbe considerarsi «personale ed eguale, libero e segreto», così come impone la Costituzione... Il «pieno sviluppo della persona», garantito dall'art. 3, secondo comma, Cost., così come i principi di cui alla legge n. 104 del 1992 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), non troverebbero certo autentica realizzazione nella chiamata a compiere un atto dalle implicazioni così complesse e delicate, quale è il voto, di chi, già in condizione di grave difficoltà, non ha alcuna contezza della propria natura di elettore, del senso dell'atto da compiersi e della sede in cui si trovasse ad operare. Quella che teoricamente può immaginarsi come un'occasione di edificazione personale si rivela, in concreto, un momento di probabile oggettiva mortificazione, che non ha ragione alcuna di prodursi..."

L'esperienza pratica degli operatori certamente non può sottacere quante volte i presidenti di seggio, nel vedere

persone incapaci di intendere e di volere, accompagnati al seggio da parenti, ma in possesso, giustamente, di tessera elettorale perchè la norma lo stabilisce, permettono che questi vengono accompagnati in cabina, così da rendere possibile che il voto sia espresso dall'accompagnatore e non dal titolare della tessera elettorale.

La domanda che è stata posta all'inizio e che viene riproposta al termine di questo difficile intervento è: ripristinare la norma, che sanciva il non essere elettore di chi era incapace di intendere e di volere, significa negare un diritto o evitare che la conclamata mancanza di libertà di chi non è dotato di libero arbitrio venga usata ed abusata da chi, facendosi scudo della incapacità, può trarre beneficio?

Il legislatore ha sempre posto una notevole attenzione nei confronti delle persone portatrici di handicap.

Infatti con:

a) la legge n. 62 del 16 aprile 2002, oltre a prolungare l'orario delle votazioni anche al lunedì, prevede espressamente che, salva la comprovata impossibilità logistica, ogni sala delle elezioni deve avere quattro cabine, di cui una "destinata" agli elettori portatori di handicap.

b) la legge 5 febbraio 1983, n. 17 ha apportato modifiche per quanto riguarda il voto assistito;

c) il decreto legge 3/1/2006, n. 1 avente come titolo: "Disposizioni urgenti per l'esercizio domiciliare del voto per taluni elettori, per la rilevazione informatizzata dello scrutinio e per l'ammissione ai seggi di osservatori OSCE, in

occasione delle prossime elezioni politiche", convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 27 gennaio 2006, n. 22, il legislatore è venuto incontro alle esigenze di chi è impedito a recarsi al seggio. Infatti ammette a votare nella propria dimora coloro che sono "affetti da gravi infermità, tali da impedire l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali".

Il legislatore, però, pur cercando di venire incontro a tutte le persone affette da handicap, ha salvaguardato sempre la libertà dell'elettore mantenendo in vita l'articolo 55 del T.U. n. 361/1957, che impone di appurare con apposite domande poste dal Presidente di seggio se l'accompagnatore è stato scelto liberamente.

Procedura di interpello che da alcuni viene contestata per una "presunta" violazione della privacy, perchè le domande vengono poste dal Presidente di seggio in presenza di altre persone. Occorre tenere presente che qui si tratta di persone affette da handicap, ma capaci di intendere e di volere.

La motivazione di fondo per ipotizzare un intervento del legislatore a ripristinare per l'interdetto, per colui che giuridicamente è stato riconosciuto "incapace di intendere e di volere" il non possesso del diritto al voto, è quella di evitare lo sfruttamento di queste persone e così dare piena attuazione al dettato costituzionale che prevede per l'elettore il diritto di esprimere un voto: "personale ed eguale, libero e segreto".

ANUSCA INFORMA

Direttore Resp.le Paride Gullini

Vice Direttore Primo Mingozzi

Redazione Primo Mingozzi, Paride Gullini,

Sauro Dal Fiume, Silvia Zini.



Questo periodico è associato all'Unione Stampa Periodica Italiana

L'intervento/2

Inopportuno aprire un fronte...

di Sergio Santi

Note relative all'articolo "La capacità elettorale dell'interdetto" di Vincenzo Mercurio.

Devo dire con franchezza che, personalmente, ritengo assolutamente inopportuno che si apra un fronte su una tematica come quella presentata, che tocca la sfera delicatissima dei diritti delle persone, senza peraltro proporre alcuna soluzione praticabile, mentre sono numerose e importanti le questioni alle quali sarebbe necessario dedicare uno sforzo di riflessione e di elaborazione.

Se però consideriamo la nostra stampa come uno spazio aperto ai collaboratori che intendono esprimere le proprie opinioni e sostenere le proprie convinzioni, penso che nulla osti alla pubblicazione del contributo di Vincenzo Mercurio, purché sia chiaro che si tratta della posizione personale di un collega e che non appaia in alcun modo che ANUSCA intende mettere in discussione la legge 180/1978.

In ogni caso, se l'articolo di Mercurio verrà pubblicato ritengo necessario un successivo approfondimento e mi rendo disponibile fin d'ora a sviluppare alcune riflessioni che qui anticipo sinteticamente:

Dopo quasi trent'anni dall'approvazione della legge 180/1978 la discussione è ancora aperta, sullo stesso concetto di malattia mentale, su come intendere il "malato" e quindi sul modo migliore di organizzare l'assistenza psichiatrica, con tutte le problematiche connesse di ordine etico, sociale, strutturale ed economico.

Per quanto si riferisce invece all'irrelevanza della condizione psichica del cittadino sulla sua capacità elettorale, sancita dall'articolo 11 della legge 180 con l'abrogazione dell'articolo 3 del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 (non del n. 1 dell'articolo 2... ma questo è un dettaglio), non si sono poste, nel tempo questioni particolari.

Come avviene spesso e in ogni campo sarebbe sufficiente anche qui un'applicazione corretta delle norme vigenti, per la parte che compete a ciascuno,



Sergio Santi (il primo da sinistra) vicepresidente Nazionale ANUSCA

perché tutto si potesse svolgere regolarmente, escludendo ogni possibile "sfruttamento" dell'elettore in difficoltà, come paventato da alcuni.

Sottolineo in proposito, un punto richiamato anche da Mercurio: secondo quanto stabilito dall'articolo 55, n. 5 del T.U. n. 361/1957, in caso di "voto assistito" ... "il presidente del seggio accerta, con apposita interpellazione, se l'elettore abbia scelto liberamente il suo accompagnatore e ne conosca il nome e cognome...".

E' evidente che questo passaggio voluto dal legislatore, costituisce un elemento di garanzia forte: l'elettore fisicamente impedito a esprimere materialmente il voto, nel momento in cui risponde a queste domande del presidente, manifesta la consapevolezza della situazione in cui si trova e può quindi usufruire dell'assistenza di una persona di fiducia per esercitare il proprio diritto.

Altro elemento non secondario di garanzia è inoltre costituito dalla limitazione contenuta nell'articolo 55, n. 3, del T.U. n. 361/1957: "Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un invalido."

Gli abusi sono sempre possibili, ma

ricordo che i comportamenti fraudolenti, in particolare nel caso di accompagnamento in cabina, sono penalmente perseguibili, con sanzioni sia per chi vota in difformità da quanto indicato dall'elettore assistito (reclusione da uno a tre anni più multa fino a 129 € - art. 103, n. 2, del T.U. n. 361) sia chi concorre a permettere a un elettore non fisicamente impedito di farsi assistere nella votazione (reclusione da sei mesi a due anni e multa fino a 1.032 € - reclusione fino a tre anni e multa fino a 2.065 € se il reato è commesso da un componente di seggio - art. 104, n. 1).

In questo contesto, considero invece estremamente preoccupante il fatto che ci siano presidenti di seggio in grado di "vedere (?!!) persone incapaci di intendere e di vedere accompagnate al seggio da parenti" e che "permettono che questi vengano accompagnati in cabina": al di là di ogni valutazione sulla straordinaria e fulminea capacità di diagnosi a prima vista di alcuni presidenti, sono convinto che una rilettura dell'articolo 104 e, più in generale, delle "Disposizioni penali" contenute nel titolo VII del T.U. n. 361/1957, farebbe bene a molti.

